

# CONTINUITA' DEL SETTORE ASSICURATIVO E CRISI DA COVID-19 - PRESE DI POSIZIONE DELL'EIOPA

L'EIOPA in collaborazione con le Autorità europee di sorveglianza e il Comitato europeo per il rischio sistemico ha sviluppato una serie di strategie necessarie per permettere la continuità del settore assicurativo malgrado la crisi legata al COVID-19.

Differenti problematiche toccano le imprese assicurative dall'inizio di questa crisi :

- (i) Fare fronte a condizioni di mercato difficili ;
- (ii) Mantenere le attività del settore ;
- (iii) Adottare misure di protezione per i lavoratori e i clienti.

## 1) L'EIOPA ritiene che debbano essere adottate misure per garantire la continuità delle attività del settore assicurativo:

- Con riferimento all'anno 2019, le autorità nazionali competenti (a Lussemburgo : il *Commissariat aux Assurances*, in Francia : l'*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution*, in Belgio la FSMA, l'*Autorité des services et marchés financiers* e in Italia, l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) dovrebbero dare prova di flessibilità per quanto riguarda i tempi delle relazioni di vigilanza e la loro divulgazione al pubblico.
- EIOPA limiterà le sue richieste di informazione e le sue consultazioni ai soli elementi necessari per valutare e sorvegliare il mercato attuale.
- La data di valutazione dell'impatto della Direttiva Solvibilità II<sup>1</sup> è riportata al 1° giugno 2020 (ulteriori precisazioni sui requisiti in materia di relazioni e informazioni saranno comunicate prossimamente).

## 2) Misure di protezione messe in atto per la solvibilità delle imprese di assicurazione:

- Conformemente a quanto imposto dalla Direttiva Solvibilità II, le imprese di assicurazione dispongono sufficientemente di fondi propri ammessi a coprire il fabbisogno di capitale di

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'accesso alle attività di assicurazione e riassicurazione e il loro esercizio (Solvibilità II).

solvibilità e far fronte a perdite importanti, garantendo così il pagamento dovuto ai sottoscrittori e ai beneficiari delle assicurazioni in scadenza.

- Conformemente alla Direttiva Solvibilità II, in materia di fondi propri, l'impresa di assicurazione è tenuta a disporre di un capitale minimo richiesto (al di sotto del quale non può scendere) e di un capitale di solvibilità richiesto. Il mancato rispetto del capitale di solvibilità richiesto comporta l'attuazione di interventi e di misure di vigilanza che consentano di ripristinare questo capitale di solvibilità. Ciò permette una flessibilità e margine di manovra prima di considerare la chiusura di un'impresa di assicurazione.
- Solvibilità II prevede altri strumenti per ovviare agli impatti che potrebbe subire il settore assicurativo (strumenti che saranno attuati dall'EIOPA e dalle varie autorità di controllo, se necessario).

Recenti prove di resistenza hanno dimostrato che il sistema sufficientemente capitalizzato permette di assorbire shock gravi, come ad esempio la crisi legata al COVID-19.

La situazione legata alla crisi da COVID-19 è sorvegliata dall'EIOPA; le Autorità europee di sorveglianza e il Comitato per il rischio sistemico assumeranno le misure del caso per permettere la stabilità del settore assicurativo e proteggere l'insieme degli assicurati.